

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONAZZI, PIERALLI, POLLASTRELLI, VITALE, CANNATA, POLLINI, SEGA, MAFFIOLETTI, MORANDI, MARGHERI, PETRARA, FELICETTI e POLLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1985

Sanatoria di infrazioni minori e di irregolarità formali in materia tributaria a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17

ONOREVOLI SENATORI. — La prima parte del 1985 è stata una continua corsa a norme, a volte confuse, che introducono adempimenti nuovi e a disposizioni amministrative dell'ultima ora.

La legge « Visentini-ter » ha apportato profonde modifiche nei comportamenti e negli obblighi dei contribuenti, prescrivendo termini di pochi mesi per la loro adozione:

a) la scelta tra contabilità ordinaria e quella semplificata, da farsi con un semplice segno sulla dichiarazione annuale IVA, è stata un fatto impegnativo e traumatico per tanti contribuenti: c'è stato chi ha approntato la contabilità ordinaria pur avendo omesso di dichiararlo e chi è rimasto con la contabilità semplificata pur avendo indicato di scegliere quella ordinaria;

b) la tabella A della « Visentini-ter » è molto sintetica e tanti contribuenti hanno liquidato e pagato l'IVA con indici di forfettizzazione errati, e ciò anche per l'assenza di chiarimenti ministeriali adeguati;

c) i tanti e vari adempimenti contabili sono stati effettuati con enormi difficoltà sia per la necessità di adottare registri nuovi, che i tribunali rifiutavano di vidimare, sia perchè tali nuovi obblighi venivano imposti a contribuenti che non avevano alcuna dimestichezza con contabilità complesse, mentre le istruzioni ministeriali, quelle poche emanate, venivano diramate con rilevanti ritardi;

d) le stesse dichiarazioni annuali, IVA e dei redditi, sono state predisposte in una situazione di confusione ed incertezza, e

soltanto per l'IVA si è prorogato il termine di presentazione.

Tenuto conto di tutto ciò, i proponenti ritengono opportuna e necessaria una sanatoria per le irregolarità formali e per le infrazioni minori commesse entro il primo periodo di quest'anno e cioè fino al 30 giugno 1985.

Infatti, l'articolo 1 è relativo a tutte quelle liquidazioni dell'IVA effettuate dai soggetti forfettizzati con l'applicazione della tabella A allegata al decreto legge n. 853 del 1984. Ci sono contribuenti che per difficoltà obiettive (la loro attività non consente un'immediata individuazione del numero della tabella e quindi del coefficiente d'abbattimento) hanno sbagliato, in più o in meno, la liquidazione e il versamento dell'IVA. Con le disposizioni di questo articolo si considerano regolari le liquidazioni e i versamenti effettuati entro il 30 giugno 1985. I recuperi o correzioni d'imposta saranno effettuati in sede di dichiarazione annuale.

L'articolo 2 è relativo all'opzione. L'opzione per la contabilità ordinaria doveva essere esercitata apponendo un semplice segnetto su un quadratino della dichiarazio-

ne IVA. C'è chi non ha segnato il quadratino e, con 1° gennaio 1985, ha predisposto la contabilità ordinaria e chi, invece, credendo che con tale segnatura scegliesse la forfettizzazione, ha provveduto a liquidare l'IVA periodica col regime forfettario e ha continuato a tenere la contabilità semplificata. Con questo articolo vengono sanate tali « anomalie », considerando prevalente l'effettivo comportamento del contribuente.

L'articolo 3 proroga di 30 giorni i termini per la vidimazione dei registri, per la redazione della situazione patrimoniale e per le registrazioni. Vengono così sanate talune irregolarità formali commesse per mancanza di tempo e di istruzione.

Con l'articolo 4 si considerano valide le dichiarazioni dei redditi (delle persone fisiche e delle società di persone e assimilati - modelli 740 e 750) presentate entro il 30 giugno 1985. Vanno applicati, però, gli interessi per il tardivo versamento per le dichiarazioni presentate fra il 1° e il 30 giugno 1985.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore delle norme contenute nel presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Fino al 30 giugno 1985 non si applica alcuna sanzione, nè penale, nè amministrativa, ai contribuenti che abbiano commesso errori nelle liquidazioni periodiche e nei relativi versamenti previsti negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione della tabella A allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Gli eventuali conseguenti recuperi e correzioni di imposta si effettuano nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1985.

## Art. 2.

L'opzione prevista dall'articolo 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata se il contribuente ha posto in essere le scritture contabili previste nel successivo comma 23 dello stesso articolo e non s'intende esercitata se il contribuente ha determinato l'imposta sul valore aggiunto, nelle liquidazioni effettuate entro il 30 giugno 1985, secondo le disposizioni contenute nei commi 1 e 6 del medesimo articolo 2.

## Art. 3.

I termini previsti negli ultimi due periodi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono prorogati di 30 giorni.

## Art. 4.

Sono considerate valide le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i redditi posseduti nell'anno 1984, presentate entro il 30 giugno 1985, dagli esercenti imprese commerciali ed arti e professioni, indicati rispettivamente nei commi 1 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Per i versamenti effettuati tra il 1° e il 30 giugno 1985 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.